

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

DETERMINAZIONE n. 2016/1 del 11/01/2016

**Oggetto: Attività ricognitoria dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di  
Cremona – subentro dell’Agenzia e impegno delle spese conseguenti.**

## **IL DIRETTORE dell'Agenzia**

### **Decisione**

Accertare la consistenza dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di Cremona, aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (urbani, ed interurbani) del territorio provinciale, nella cui titolarità l'Agenzia subentra, ope legis, agli enti locali che li hanno stipulati con l'ATI gestore.

Stabilire che il subentro dell'Agenzia nella titolarità dei contratti di servizio decorre dal 01/01/2016.

Assumere i conseguenti impegni di spesa necessari per garantire la copertura finanziaria degli oneri previsti dai suddetti contratti, il cui importo complessivo, per l'anno 2016, ammonta a € 16.003.733,57 compresa IVA 10%, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti o integrazioni da determinare a consuntivo in base alle risultanze del monitoraggio di esercizio e dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse.

### **Motivazione delle scelte**

Ai sensi della L.R. n.6/2012, art.60, c.7 a decorrere dalla data di approvazione del bilancio l'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Considerato che il primo bilancio dell'Agenzia è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione 13/11/2015 n. 2015/3 e che la Regione Lombardia inizierà ad erogare all'Agenzia le risorse per la gestione dei contratti a partire dalla mensilità di gennaio 2016, il citato subentro decorre dal 01/01/2016.

Il calcolo dell'importo complessivo della spesa da impegnare con il presente atto, dettagliato nel seguente paragrafo "Istruttoria", è eseguito sulla base delle clausole contrattuali vigenti e dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse.

### **Contesto di riferimento**

La Provincia di Cremona, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 05/06/2013 ha stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/Star il *"Contratto di Servizio per il trasporto pubblico locale urbano ed interurbano della Provincia di Cremona e dei Comuni di Cremona e di Crema"*, n. di rep. Prov. 8388 del 5/06/2013 (C.I.G. 40783275E7), che include l'ambito urbano di Cremona e di Crema (nel seguito abbreviato in CdS). Il contratto decorre dal 1/02/2013 e scade il 9/06/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dall'allora vigente L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi 295 e 298, il contratto di servizio sopra citato prevede che le quote dei proventi dalla compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio, trasferite dalla Regione Lombardia agli enti regolatori, venga messa a disposizione dei gestori.

Successivamente tale disposto normativo è stato abrogato dall'art. 1, comma 301 della L. 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013), che ha istituito un apposito Fondo

nazionale in cui è confluita anche la suddetta compartecipazione. La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale 02/08/2013 n. X/573, ha disciplinato le modalità di erogazione agli enti locali delle risorse del Fondo nazionale, da assegnare con decreti del Dirigente della competente Struttura regionale.

L'originaria formulazione del citato comma 7 dell'art. 60 della L.R. n.6/2012 prevedeva che il trasferimento alle Agenzia della titolarità dei contratti di servizio fosse una facoltà degli enti locali, da esercitare, previo consenso del gestore, tramite specifici accordi.

Successivamente la L.R. n. 19/2015 ha sostituito il suddetto comma 7 stabilendo che il subentro avvenga automaticamente all'approvazione del bilancio dell'Agenzia competente.

## **Istruttoria**

### *Servizi TPL interurbani*

La prestazione minima dovuta dal gestore (P.E.A. art. 2, c. 1 CdS) originariamente prevista in 9.947.556 vett\*km/anno a seguito della riduzione dei servizi operata in attuazione della D.G.R. X/3007 del 9/01/2015 e delle conseguenti determinazioni assunte fra gli Enti e il Gestore è quantificata in 9.749.273 vett\*km/anno così costituite:

- 8.127.706 vett\*km/anno per il servizio extraurbano;
- 1.331.519 vett\*km/anno per l'ambito urbano di Cremona
- 290.048 vett\*km/anno per l'ambito urbano di Crema;

mentre il corrispettivo è stabilito (art. 4, c.1 CdS) in non oltre 14.548.848,70 €/anno al netto di IVA 10%, e comprensivo dell'adeguamento ISTAT da rideterminare in relazione ai tagli effettuati nel 2015 e agli esiti degli incrementi tariffari adottati.

Con determinazione n. 778 del 24/12/2015 del Dirigente del settore pianificazione territoriale e trasporti della Provincia di Cremona sono state verificate l'efficacia delle misure di razionalizzazione e di efficientamento conseguenti alla citata DGR X/3007 e definite alcune questioni interpretative del contratto demandando ad un accordo da sottoscrivere fra la parti la definitiva chiusura della vicenda.

Al Gestore spetta (art. 4., c. 3bis CdS) anche la quota trasferita da Regione Lombardia all'ente regolatore a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*. Tuttavia, considerato che Regione Lombardia, nella Conferenza regionale TPL del 14/12 u.s., ha manifestato l'intenzione di rimodulare le quote assegnate agli enti regolatori di servizi interurbani per il triennio 2016-2018, si rinvia l'impegno di tale spesa ad altro atto da adottare successivamente all'emanazione dell'imminente decreto regionale di assegnazione delle quote effettive.

Il contratto di servizio (art. 4 c. 10) prevede tempi molto ristretti per l'effettuazione dei pagamenti e prima di poter procedere all'effettiva accettazione delle fatture

L'Agenzia è tenuta a dotarsi di tutti gli strumenti contabili e amministrativi necessari, (ivi compresi D.U.P., P.E.G., iscrizioni ai registri di legge tra cui l'I.P.A. ecc.).

Nelle more dei tempi tecnici di cui sopra, per evitare contenziosi a causa di ritardi nei pagamenti o danni per interessi moratori, è possibile che l'Agenzia debba richiedere il agli Enti precedenti titolari del contratto di servizio di provvedere in via diretta al pagamento della prima mensilità, utilizzando le risorse dagli stessi impegnate per la copertura delle quote di servizi di competenza, che comunque dovevano essere trasferite alla Agenzia.

In questo caso le partite potrebbero essere regolate con idonei atti successivi.

### **Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”* e l'articolo 183 intitolato *“Impegno di spesa”*.

Legge 24/12/2007 n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* ed in particolare l'articolo 1, commi 295 e 298.

Legge 24/12/2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”* ed in particolare l'articolo 1, comma 301.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *“Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale”* e l'articolo 60 intitolato *“Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze”*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”* ed in particolare l'articolo 4 intitolato *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012”*.

### **Atti di organizzazione interna**

*“Bilancio pluriennale 2015-2017”*, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 13/11/2015 n. 3.

## **DETERMINA**

- 1) Di accertare la consistenza del contratto di servizio vigente nel sub-bacino di Cremona, meglio identificato nella parte espositiva del presente atto e che si intende richiamato integralmente, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani, ed interurbani attivi del territorio provinciale,

nella cui titolarità l'Agencia subentra, ope legis, agli enti locali che li hanno stipulati con i rispettivi gestori.

- 2) Di stabilire che il subentro dell'Agencia nella titolarità dei contratti di servizio decorre dal 01/01/2016.
- 3) Di assumere, a favore del gestore A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/ Miobus/Star e per essa alla mandataria Autoguidovie S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 11907120155), con sede in 20138 Milano, via M.F. Quintiliano, 18, i conseguenti impegni di spesa necessari per garantire la copertura finanziaria degli oneri previsti dai suddetti contratti, il cui importo complessivo, per l'anno 2016 ammonta a non oltre € 16.003.733,57 compresa IVA 10%, fatti salvi gli aggiornamenti o integrazioni da determinare a consuntivo in base alle risultanze del monitoraggio di esercizio, dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse, delle verifiche sui tagli effettuati nel 2015 e sugli esiti degli incrementi tariffari adottati.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 14.548.848,70 oltre ad i.v.a. per € 1.454.884,87 all'intervento 1.08.03.03 del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
- 5) Di dare atto che nelle more della piena operatività dell'Agencia potrebbe rendersi indispensabile richiedere agli Enti precedenti gestori del contratto di anticipare per conto dell'Agencia il pagamento della prima rata contrattuale, a valere sulle somme impegnate a favore dell'Agencia stessa, per corrispettivi o altro a proprio carico.
- 6) Di riservarsi con successivo atto la ricognizione dei rapporti e degli impegni per quanto attiene in particolare l'attuazione degli accordi intervenuti fra il gestore e gli Enti a seguito dei tagli determinati con D.G.R. X/3007 del 9.01.2015 ivi compreso l'accordo che sarà sottoscritto fra la parti a seguito della Determina del Dirigente del Servizio Territorio della Provincia n. 778 del 24/12/2015 citata in premessa.

Mantova, 11 gennaio 2016

IL DIRETTORE  
*Claudio Cerioli*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.*